



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](http://www.italgiureWeb.it) del [CED della Corte di Cassazione](http://www.CEDdellaCorte.it)

**DECRETO LEGISLATIVO 26 APRILE 1990, n. 105 (GU n. 106
SUPPL.ORD. del 09/05/1990)**

**ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE
INDIRETTE E ORDINAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349 .**

URN: *urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105*

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTA LA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349 , RECANTE DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE, TRA L'ALTRO, NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE E PER L'ORDINAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE;

ACQUISITO IL PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PERMANENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, PREVISTO DALL' ART. 7 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349 , AL QUALE CI SI UNIFORMA TRANNE CHE PER L'ENTITÀ DELLA RISERVA DI POSTI AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO, PREVISTA DALL'ART. 34, COMMA TERZO, CHE VIENE FISSATA IN PERCENTUALE NON INFERIORE AL 50 PER CENTO E NON SUPERIORE ALL'80 PER CENTO PER ESIGENZE DI PROFESSIONALITÀ ASSICURATA DAL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 1990 ;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LA FUNZIONE PUBBLICA, DEGLI AFFARI ESTERI, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLA MARINA MERCANTILE;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

TITOLO I ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO

CAPO I ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART. 1. ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO

1 . È ISTITUITO NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELLE FINANZE ED ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL MINISTRO IL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.

2 . IL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE È ARTICOLATO IN UFFICI CENTRALI, COSTITUENTI LA DIREZIONE GENERALE ED IN UFFICI PERIFERICI.

3 . SONO ORGANI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

4 . PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DECRETO, LA NORMAZIONE SECONDARIA ASSICURA AL DIPARTIMENTO UNA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, ADEGUATA AL DINAMISMO DEI SERVIZI DOGANALI, ALLA COMPLESSITÀ E PECULIARITÀ DEGLI STESSI, ALLE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE E DEI TRAFFICI, GARANTENDO LA SICUREZZA FISCALE E ASSICURANDO LA DIRETTA CONNESSIONE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI AI CENTRI DI INDIRIZZO NAZIONALE, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI E PREVEDENDONE IL COSTANTE E NON MEDIATO RAPPORTO CON GLI OPERATORI ED IL PUBBLICO.

ART. 2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È L'ORGANO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI E DI GESTIONE DEL DIPARTIMENTO NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTRO; È ORGANO CONSULTIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO.

2 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA ALTRESÌ LE FUNZIONI ATTRIBUITE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEI MINISTERI DALLE GENERALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO ED ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLE SEGUENTI MATERIE:

- a) ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO;**
- b) PROGRAMMI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO;**
- c) PROGRAMMI PLURIENNALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI OCCORRENTI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO E PROGRAMMI EDILIZI;**
- d) CONTRATTI E CONVENZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA NEI NORMALI LIMITI DI SPESA FISSATI DALLE NORME GENERALI DI CONTABILITÀ DI STATO;**
- e) SCHEMI DI REGOLAMENTI DI SERVIZIO DEL PERSONALE;**
- f) IN OGNI ALTRO CASO, A RICHIESTA DEL MINISTRO, DEL DIRETTORE GENERALE, O DI UN TERZO DEI SUOI COMPONENTI.**

ART. 3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE, CHE LO PRESIEDE, ED È COMPOSTO DA:

- a) UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON FUNZIONI DI VICE-PRESIDENTE;**

- b) IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO;
- c) IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA;
- d) IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO;
- e) IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE;
- f) IL DIRETTORE GENERALE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI;
- g) IL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO;
- h) IL DIRETTORE GENERALE PER GLI STUDI DI LEGISLAZIONE COMPARATA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI;
- i) IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI;
- l) IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI;
- m) I DIRETTORI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO;
- n) DUE DIRETTORI COMPARTIMENTALI;
- o) CINQUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ELETTI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1977, N. 721 , E 8 MAGGIO 1987, N. 266 ;
- p) DUE MEMBRI SCELTI TRA PERSONE DI COMPROVATA COMPETENZA, ANCHE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NOMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE.

2 . FANNO INOLTRE PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UN CONSIGLIERE DI STATO ED UN AVVOCATO DELLO STATO, DESIGNATI DAI RISPETTIVI CAPI DEGLI ISTITUTI, IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO E IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO, NONCHÉ IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

3 . IN CASO DI ASSENZA DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO LA PRESIDENZA È ASSUNTA DAL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO.

4 . LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO SVOLTE DAL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PREPOSTO ALLA DIVISIONE CHE SVOLGE I COMPITI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

5 . PER IL PERIODO DI DURATA NELLA CARICA, IL COMPONENTE DI CUI AL COMMA PRIMO, LETTERA C), È ESCLUSO DAL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI CUI ALL' ART. 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 12

DICEMBRE 1973, N. 804 , NONCHÉ DAL COMPUTO DEI NUMERI MASSIMI DI CUI ALL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA STESSA LEGGE N. 804.

6 . I MEMBRI DI CUI ALLA LETTERA N) SONO INDICATI DA TUTTI I DIRETTORI COMPARTIMENTALI CON CRITERIO DI ROTAZIONE ANNUALE E RAPPRESENTANZA TERRITORIALE: UNO PER IL NORD ED UNO PER IL CENTRO-SUD.

7 . I MEMBRI DI CUI ALLA LETTERA P) DURANO IN CARICA QUATTRO ANNI E POSSONO ESSERE RICONFERMATI PER UN ALTRO QUADRIENNIO.

8 . POSSONO ESSERE INVITATI A PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO, IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI SINGOLI ARGOMENTI, RAPPRESENTANTI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA O DI ALTRA AMMINISTRAZIONE.

9 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RIUNISCE DI REGOLA UNA VOLTA AL MESE. PER LA VALIDITÀ DELLE RIUNIONI È NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO 14 MEMBRI OLTRE QUELLA DEL PRESIDENTE. PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI È NECESSARIA LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI. A PARITÀ DI VOTI PREVALE QUELLO DEL PRESIDENTE.

10 . PER QUANTO NON DIVERSAMENTE PREVISTO DEL PRESENTE DECRETO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 146 E 147 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3.

11 . I MEMBRI DI CUI ALLA LETTERA O), NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTIVE CHE DOVRÀ AVVENIRE CONTESTUALMENTE AL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI TUTTI I MINISTERI, SARANNO NOMINATI DAL MINISTRO DELLE FINANZE SU DESIGNAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 16 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 .

ART. 4. SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ PREVENTIVE

1 . IN TUTTI I CASI PER I QUALI È PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI, ANCHE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO, UN PARERE OBBLIGATORIO, QUESTO DEVE ESSERE ESPRESSO ENTRO QUARANTA GIORNI; TRASCORSO TALE TERMINE IL PARERE SI INTENDE ESPRESSO IN SENSO FAVOREVOLE.

ART. 5. DIREZIONE GENERALE

1 . LA DIREZIONE GENERALE È COSTITUITA DA TRE DIREZIONE CENTRALI:

- a) LA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TECNICI;

- b) LA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI;
- c) LA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI.

2 . ALLA DIREZIONE GENERALE È PREPOSTO UN DIRIGENTE GENERALE DI LIVELLO B CON LA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE. A CIASCUNA DIREZIONE CENTRALE È PREPOSTO UN DIRIGENTE GENERALE DI LIVELLO C, CON LA FUNZIONE DI DIRETTORE CENTRALE, UNO DEI QUALI ASSOLVE ANCHE LA FUNZIONE DI VICE DIRETTORE GENERALE.

3 . I SERVIZI DELLE DIREZIONI CENTRALI SONO RIPARTITI IN ISPETTORATI GENERALI AMMINISTRATIVI E TECNICI IN NUMERO NON SUPERIORE A QUINDICI, DAI QUALI DIPENDONO LE DIVISIONI.

ART. 6. COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE

1 . IL DIRETTORE GENERALE HA LA DIREZIONE DI TUTTI I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE.

2 . IL DIRETTORE GENERALE ESEGUE LE DIRETTIVE DEL MINISTRO E DÀ ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; IN PARTICOLARE IL DIRETTORE GENERALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI:

- a) DETERMINA I PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE;
- b) ORGANIZZA LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DELLE REGOLE DI IMPARZIALITÀ E LEGALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SECONDO PRINCIPI DI ECONOMICITÀ NONCHÉ DI RISPONDENZA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO INTERESSE;
- c) SVOLGE AZIONI DI PROPULSIONE, DI COORDINAMENTO, DI DIREZIONE, DI CONTROLLO E DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO, AVVALENDOSI ANCHE DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE;
- d) PROMUOVE E MANTIENE RELAZIONI CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHÉ CON GLI ORGANI COLLATERALI DEGLI ALTRI PAESI PER LA TRATTAZIONE DI QUESTIONI E PROBLEMI ATTINENTI AI SERVIZI DOGANALI ED ALLE IMPOSTE INDIRECTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, CURANDO IN PARTICOLARE LA TUTELA DEGLI INTERESSI FISCALI NAZIONALI E COMUNITARI, LA LOTTA ALLE FRODI ED ALLE EVASIONI FISCALI, AI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI MATERIALI STRATEGICI, LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO;

- e) ADOTTA PROVVEDIMENTI PER L'UTILIZZAZIONE OTTIMALE DEL PERSONALE SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, DISPONENDO ALTRESÌ GLI OPPORTUNI TRASFERIMENTI DI IMPIEGATI SECONDO NORME VIGENTI;
- f) DISPONE INVII IN MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO;
- g) ADOTTA, PREVIA DELEGA DEL MINISTRO, I PROVVEDIMENTI DI URGENZA NELL'INTERESSE DELLA CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO, FERMA RESTANDO, OVE OCCORRA, LA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- h) RELAZIONA ANNUALMENTE AL MINISTRO ED AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI ED IN PARTICOLARE SUI COSTI E SULL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, SULL'INFORMATIZZAZIONE E MECCANIZZAZIONE DEGLI STESSI NONCHÉ SUGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 7. COMPETENZE DEI DIRETTORI CENTRALI

1 . I DIRETTORI CENTRALI AGISCONO IN STRETTO COLLEGAMENTO CON IL DIRETTORE GENERALE, DAL QUALE RICEVONO LE DIRETTIVE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RISPETTIVI SERVIZI ED AL QUALE RIFERISCONO SULL'ANDAMENTO DEL SETTORE DEL DIPARTIMENTO CUI SONO PREPOSTI.

2 . AI DIRETTORI CENTRALI, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, COMPETE:

- a) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA IMPARTENDO LE DIRETTIVE OCCORRENTI PER LA LORO APPLICAZIONE;
- b) INDIRIZZARE, SOVRINTENDERE E COORDINARE L'ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI ISPETTORATI GENERALI;
- c) COORDINARE L'ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PER ASSICURARNE L'UNIFORMITÀ DI INDIRIZZO;
- d) ANALIZZARE L'ATTIVITÀ ED I PROBLEMI OPERATIVI IN RELAZIONE AL COSTO ED ALL'EFFICIENZA DEI SERVIZI;
- e) SEMPLIFICARE ED ARMONIZZARE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI.

ART. 8. COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1 . LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA È ORGANO CONSULTIVO DEL DIPARTIMENTO ED È PRESIEDUTA DA UN DIRETTORE CENTRALE NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2 . PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3.

ART. 9. SEZIONE STACCATA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO E UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA

1 . PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SONO ISTITUITI UNA SEZIONE STACCATA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO ED UN APPOSITO UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA, CON I COMPITI SEGUENTI:

a) LA SEZIONE STACCATA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO ESERCITA DIRETTAMENTE E NEI LIMITI DI VALORE PER GLI IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALL' ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LE COMPETENZE DEL PROVVEDITORATO STESSO SECONDO I PROGRAMMI APPROVATI DAL MINISTRO DELLE FINANZE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI STAMPATI, DEI MODELLI, DEI MEZZI TECNICI STRUMENTALI E DI QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO, UTILIZZANDO GLI APPOSITI STANZIAMENTI DI SPESA;

b) L'UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA ESERCITA DIRETTAMENTE LE COMPETENZE DELLE RAGIONERIE CENTRALI.

2 . LA DIREZIONE DELLA SEZIONE STACCATA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO E QUELLA DELL'UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA SONO AFFIDATE A DIRIGENTI DEL MINISTERO DEL TESORO CON QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE ED A TAL FINE I POSTI DI CIASCUNO DEI QUADRI B E I DELLA TABELLA VII ALLEGATA AL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SONO AUMENTATI DI UNA UNITÀ. LA DOTAZIONE ORGANICA DEI SUDDETTI UFFICI È STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO.

ART. 10. PREPARAZIONE PROFESSIONALE

1 . LA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA QUARTO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 , STABILISCE I PROGRAMMI PER LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE, AVVALENDOSI ANCHE DELLA COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA E DELLE SUE SEDI DECENTRATE, DELLE UNIVERSITÀ ED EVENTUALMENTE DI ISTITUTI PUBBLICI DI RICERCA, CON UNA SPESA ANNUA NON SUPERIORE A 5 MILIARDI DI LIRE. I CORSI PER LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEVONO ESSERE SVOLTI PREVALENTEMENTE IN SEDE PERIFERICA.

ART. 11. SISTEMI INFORMATICI

1 . I PROGRAMMI DA REALIZZARE PER L'INFORMAZIONE DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEBONO ASSICURARE L'UNIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA LORO INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, COMPRESO QUELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA, ED IL COLLEGAMENTO CON I SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CONNESSE CON IL SERVIZIO DOGANALE, NONCHÉ CON QUELLI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI.

CAPO II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 12. ORDINAMENTO PERIFERICO DEL DIPARTIMENTO

1 . LA STRUTTURA PERIFERICA DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI QUATTORDICI DIREZIONI COMPARTIMENTALI:

ANCONA PER LE REGIONI ABRUZZO, MOLISE E MARCHE;

BARI PER LE REGIONI PUGLIA E BASILICATA;

BOLOGNA PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA;

BOLZANO PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE;

CAGLIARI PER LA REGIONE SARDEGNA;

FIRENZE PER LA REGIONE TOSCANA;

GENOVA PER LA REGIONE LIGURIA;

MILANO PER LA REGIONE LOMBARDIA;

NAPOLI PER LE REGIONI CALABRIA E CAMPANIA;

PALERMO PER LA REGIONE SICILIA;

ROMA PER LE REGIONI LAZIO ED UMBRIA;

TORINO PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE;

TRIESTE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA;

VENEZIA PER LA REGIONE VENETO.

2 . DALLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DIPENDONO I SEGUENTI UFFICI PERIFERICI:

a) I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DAI QUALI POSSONO DIPENDERE SEZIONI; LA COMPETENZA TERRITORIALE DEI LABORATORI COINCIDE CON QUELLA DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI; POSSONO ESSERE ISTITUITI LABORATORI CHIMICI SPECIALI CON COMPETENZE GENERALI SU SPECIFICHE MATERIE;

b) LE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, CON COMPETENZA SULL'INTERO TERRITORIO DI UNA O PIÙ PROVINCE CONTIGUE;

c) LE DOGANE INTERNAZIONALI ALL'ESTERO, DALLE QUALI POSSONO DIPENDERE SEZIONI E CHE, AI FINI AMMINISTRATIVI, SI CONSIDERANO COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PIÙ PROSSIMA;

d) GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA, CON COMPETENZA SULL'INTERO TERRITORIO DI UNA O PIÙ PROVINCE CONTIGUE, DAI QUALI POSSONO DIPENDERE SEZIONI;

e) DOGANE, DI REGOLA SU BASE PROVINCIALE, DALLE QUALI POSSONO DIPENDERE SEZIONI DOGANALI, POSTI DOGANALI E POSTI DI OSSERVAZIONE.

3 . IL NUMERO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A QUINDICI.

ART. 13. DIREZIONI COMPARTIMENTALI

1 . ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE È PREPOSTO UN FUNZIONARIO CON QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE.

2 . LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI SONO SUDDIVISI IN REPARTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, AI QUALI SONO DI REGOLA PREPOSTI FUNZIONARI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE; PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI SEDE DI CENTRI ELABORAZIONE DATI SONO ISTITUITI REPARTI INFORMATICI CHE, NELL'AMBITO DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI, SVOLGONO AZIONE DI COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI COLLEGATI AI CENTRI SUDDETTI, ANCORCHÈ OPERANTI NEL TERRITORIO DI ALTRO COMPARTIMENTO.

3 . PRESSO CIASCUNA DIREZIONE COMPARTIMENTALE È ISTITUITO UN SERVIZIO ISPETTIVO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE COMPARTIMENTALE.

4 . LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, OLTRE AD ASSOLVERE I COMPITI LORO ATTRIBUITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, DEBBONO:

a) ESERCITARE AZIONE DI DIRETTIVA, DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO, DI VIGILANZA ED ISPETTIVA SULL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA;

b) ASSUMERE INIZIATIVE INTESE AD ASSICURARE IL COORDINAMENTO DEI DIPENDENTI UFFICI E DELLE LORO ATTIVITÀ D'ISTITUTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI, CON GLI ENTI TERRITORIALI E CON LE CATEGORIE ECONOMICHE, RELATIVAMENTE ALLE REGIONI DI COMPETENZA;

c) RIPARTIRE TRA GLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO, COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA, I MEZZI NECESSARI PER IL LORO FUNZIONAMENTO, MESSI A DISPOSIZIONE DALLA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO, NEI MODI E CON LE FORME STABILITE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI;

d) DECIDERE IN PRIMA ISTANZA SUI RICORSI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME AVVERSO GLI ATTI DEGLI UFFICI DEL COMPARTIMENTO, COMPRESI LE CONTROVERSIE D'IMPOSTA;

e) ESPRIMERE PARERI CHE IN BASE ALLE NORME VIGENTI VENGONO CHIESTI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN

RELAZIONE AD ATTIVITÀ O IMPIANTI UBICATI NEL COMPARTIMENTO;

f) CURARE, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE E SECONDO I PROGRAMMI FISSATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE;

g) GESTIRE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI E DEI PIANI PREDISPOSTI DALLA DIREZIONE GENERALE E DELLE ESIGENZE OGGETTIVE DEGLI UFFICI PERIFERICI, I SERVIZI RELATIVI ALL'AUTOMAZIONE, ALL'INFORMATICA ED ALLA TELEMATICA, COMPRESI I COLLEGAMENTI CON L'UTENZA;

h) AMMINISTRARE IL PERSONALE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA;

i) PROVVEDERE AL SERVIZIO DI ECONOMATO, ASSEGNANDO AGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA LA DOTAZIONE DI REGISTRI E DI STAMPATI.

5 . AI DIRETTORI COMPARTIMENTALI SONO ATTRIBUITE TUTTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ED ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE E GLI ALTRI UFFICI DEL COMPARTIMENTO, SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTRO DELLE FINANZE.

ART. 14. DIREZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI

1 . LE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, OLTRE AI COMPITI LORO ATTRIBUITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, ESERCITANO AZIONE DIRETTIVA, DI COORDINAMENTO, DI VIGILANZA ED ISPETTIVA SUGLI UFFICI DOGANALI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA. **2.** IN OGNI CIRCOSCRIZIONE UNA DOGANA SVOLGE I COMPITI DI DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE STESSA ED IL DIRETTORE DELLA DOGANA È IL CAPO DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE. LE DOGANE INTERNAZIONALI ALL'ESTERO SONO ASSIMILATE ALLE DOGANE SEDE DI DIREZIONE CIRCOSCRIZIONALE.

3 . AI DIRETTORI DELLE CIRCOSCRIZIONI SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE RELATIVE ALLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DOGANALI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA.

ART. 15. DOGANE

1 . LE DOGANE SONO ORGANI ESSENZIALMENTE OPERATIVI CUI SONO DEMANDATI, IN APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, COMPITI DI ACCERTAMENTO, DI ISPEZIONE, DI CONTROLLO E DI ESPLETAMENTO DI FORMALITÀ CONCERNENTI IL

MOVIMENTO DA E PER L'ESTERO DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO.

2 . DALLE DOGANE DIPENDONO SEZIONI DOGANALI, POSTI DOGANALI E POSTI DI OSSERVAZIONE.

3 . I DIRETTORI DELLE DOGANE ESERCITANO LE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE DALLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHÉ FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E VIGILANZA DEI SERVIZI DOGANALI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA, PER ASSICURARE L'EFFICIENZA E LA REGOLARITÀ DEI MEDESIMI, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL DIRETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE NELLA QUALE LA DOGANA È COMPRESA.

ART. 16. UFFICI TECNICI DI FINANZA

1 . AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA SONO DEMANDATI, IN APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, COMPITI DI ACCERTAMENTO, DI ISPEZIONE, DI CONTROLLO E DI ESPLETAMENTO DELLE CONNESSE FORMALITÀ CONCERNENTI L'IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI.

2 . DAGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA POSSONO DIPENDERE SEZIONI.

3 . GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA:

a) PROVVEDONO AI SERVIZI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-FISCALI STABILITI DALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E LE IMPOSTE ERARIALI DI CONSUMO E DA OGNI ALTRA NORMA RIGUARDANTE LA MATERIA DELLE IMPOSTE STESSE, NONCHÉ A TUTTI QUEI COMPITI CHE SONO LORO DEVOLUTI DA LEGGI SPECIALI;

b) SONO GLI ORGANI CUI SONO DEMANDATI I COMPITI DI CONSULENZA TECNICA, DI COLLAUDO E DI CONTROLLO TECNICO RILEVANTI AI FINI DELL'ATTIVITÀ TRIBUTARIA, NONCHÉ I COLLAUDI ED I PARERI DI CONGRUITÀ NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA.

4 . GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA SVOLGONO LE FUNZIONI DI CONSULENZA PROFESSIONALE RICHIESTE DA ALTRI ORGANI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA.

5 . AI DIRETTORI DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E VIGILANZA DEGLI UFFICI CUI SONO PREPOSTI, NONCHÉ LE COMPETENZE RELATIVE ALLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI STESSI.

ART. 17. LABORATORI CHIMICI

1 . I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SONO UFFICI CON GENERALE COMPETENZA CONSULTIVA SULLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO; ESEGUONO I CONTROLLI ANALITICI LORO ATTRIBUITI DALLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, EMANATE ANCHE PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE FISCALI, NONCHÉ GLI ESAMI ANALITICI E GLI ACCERTAMENTI TECNICI LORO CHIESTI DAGLI ORGANI FINANZIARI.

2 . DAI LABORATORI CHIMICI POSSONO DIPENDERE SEZIONI.

3 . AI LABORATORI CHIMICI SONO INOLTRE DEMANDATI COMPITI DI:

a) ANALISI CHIMICA E DI ACCERTAMENTO TECNICO - FISCALE NEL QUADRO DELL'ATTIVITÀ E DEI CONTROLLI DI ISTITUTO DELLE DOGANE E DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA RELATIVAMENTE A MERCI E PROCESSI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ NELLA ISTRUZIONE DI CONTROVERSIE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE MERCI, SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI;

b) STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE NEL CAMPO DELLA CHIMICA ANALITICA E APPLICATA IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITÀ DELLE COMPETENTI DIREZIONI COMPARTIMENTALI, PER L'ESAME DI QUESTIONI FISCALI AVENTI IMPLICANZE TECNICHE;

c) RILASCIO AGLI OPERATORI ECONOMICI DI SPECIFICHE CERTIFICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SULLA CONFORMITÀ DI CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DI MERCI IN ESPORTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARNE LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO.

4 . AI DIRETTORI DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E VIGILANZA DEI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI DEL LABORATORIO CHIMICO, NONCHÉ LE COMPETENZE RELATIVE ALLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO CUI CIASCUNO DI ESSI È PREPOSTO.

ART. 18. TRASFERIMENTO DI ATTRIBUZIONI

1 . AL FINE DI POTENZIARE LA PECULIARE AZIONE DI ACCERTAMENTO, STUDIO E DOCUMENTAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PUÒ CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ATTRIBUIRE ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI PREDETTI UFFICI IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTABILITÀ.

2 . IL TRASFERIMENTO DI ATTRIBUZIONI PUÒ ESSERE LIMITATO AD ALCUNE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI E AD ALCUNI UFFICI TECNICI DI FINANZA E LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.

CAPO III GESTIONE OPERATIVA

ART. 19. PROGRAMMI PLURIENNALI

1 . L'ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI, DEI MEZZI TECNICI, COMPRESI GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO, E DEI SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO, QUANDO NON ESEGUITA IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA TERZO, HA LUOGO SULLA BASE DI PROGRAMMI PLURIENNALI, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI QUALI DEBBONO ESSERE INDICATI GLI OBIETTIVI, LE ACQUISIZIONI COL RELATIVO LIMITE MASSIMO DI SPESA E LE MODALITÀ REALIZZATIVE, IVI COMPRESI, OVE POSSIBILE, GLI SCHEMI CONTRATTUALI DA UTILIZZARE.

2 . I PROGRAMMI LA CUI REALIZZAZIONE RICHIEDE PARTICOLARI SPECIALIZZAZIONI POSSONO, PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESSERE ESEGUITI CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UNA O PIÙ IMPRESE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE.

3 . PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, PROVVISI E SERVIZI DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, A NORMA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 LUGLIO 1984, N. 721 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, I LIMITI DI SPESA STABILITI DAL REGOLAMENTO MEDESIMO SONO QUADRUPPLICATI.

4 . PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CHE ECCEDONO I LIMITI DI BASE DI CUI AL D.P.R. 27 LUGLIO 1984, N. 721, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È RICHIESTO IL PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO.

5 . I CONTRATTI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI CENTRALI O PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO SONO STIPULATI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, APPROVATO CON R.D. 20 GIUGNO 1929, N. 1058.

6 . CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE AFFIDATI ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO L'APPROVVIGIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEGLI STAMPATI E DELLA MODULISTICA, ANCHE IN BIANCO, NONCHÉ LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO.

7 . GLI STANZIAMENTI DI SPESA DEL DIPARTIMENTO, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETT. B), N. 3, DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349, NON UTILIZZATI NEL CORSO DI UN ESERCIZIO FINANZIARIO POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI SUCCESSIVI.

ART. 20. PROGRAMMI EDILIZI

1 . IL MINISTRO DELLE FINANZE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO, PREDISPONE ED ATTUA PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE EDILIZIE PER GLI UFFICI E, ANCHE D'INTESA CON LA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO NELLE ZONE DISAGIATE.

2 . ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE PER UFFICI PUÒ PROVVEDERSI CON LE PROCEDURE E MODALITÀ PREVISTE DALL' ART. 8 DELLA LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CON UNO O PIÙ DECRETI DEL MINISTRO DELLE FINANZE SONO STABILITE MISURE DI SICUREZZA RICHIESTE PER GLI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO, LA COSTRUZIONE PUÒ ESSERE AFFIDATA IN CONCESSIONE A SOCIETÀ CON PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE ANCHE INDIRETTA. I CONTRATTI E LE CONCESSIONI SONO STIPULATI, E LE RELATIVE SPESE SONO EFFETTUATE, ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, NONCHÉ ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AL REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, N. 827 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ED ALL' ART. 14 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1942, N. 1140 . È ESCLUSA OGNI FORMA DI GESTIONE FUORI BILANCIO. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 8 AGOSTO 1977, N. 584 , E 30 MARZO 1981, N. 113 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

3 . L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO HA LUOGO IN BASE A CRITERI E PROCEDURE DA DEFINIRE D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA QUARTO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 .

4 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1991, I CANONI RELATIVI AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO CONCESSI IN USO AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO SONO STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI CANONE SOCIALE.

5 . SONO A CARICO DEI CONCESSIONARI GLI ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI RELATIVI FABBRICATI, NONCHÉ LE SPESE PER IL CONSUMO DI ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO DELL'ALLOGGIO ED EVENTUALI ALTRI SERVIZI NECESSARI, IVI COMPRESI, IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA MILLESIMALE DELL'ALLOGGIO, LE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ASCENSORI, DI PULIZIA DELLE PARTI IN COMUNE E DELLA LORO ILLUMINAZIONE. IL CANONE È TRATTENUTO SULLE COMPETENZE MENSILI DEL CONCESSIONARIO E VIENE VERSATO IN APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DEL BILANCIO STATALE.

ART. 21. CONTROLLI CONTABILI

1 . A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, GLI ATTI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE

IMPOSTE INDIRETTE SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA CORTE DEI CONTI. ALLA INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI DEROGHE SI PROVVEDE CON REGOLAMENTO DA EMANARSI AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 .

ART. 22. POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ISPETTIVE E DI CONTRASTO ALLE FRODI

1 . LE MAGGIORI SOMME VERSATE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE, A TITOLO DI RIMBORSO DA PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLE SPESE DI RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE CEE, QUALI RISULTANO DALLE LEGGI DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CONTABILIZZATE NEL CAPITOLO 3514 DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1990 E CORRISPONDENTI CAPITOLI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, SONO ASSEGNATE AD INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE RELATIVI AL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA I), N. 3 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349. IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

CAPO IV PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

ART. 23. RUOLO UNICO

1 . È ISTITUITO IL RUOLO UNICO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CHE PUÒ ESSERE DESTINATO A PRESTARE SERVIZIO PRESSO QUALSIASI UFFICIO CENTRALE O PERIFERICO, DEL DIPARTIMENTO STESSO. IL RUOLO DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI INFERIORE A DIRETTORE GENERALE È ARTICOLATO IN DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, DIRIGENTI TECNICI-CHIMICI, E DIRIGENTI TECNICI-INGEGNERI; LE RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE SONO STABILITE NELLA TABELLA A) ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO.

2 . I POSTI DI FUNZIONE DI DIRIGENTI SUPERIORE DI PRIMI DIRIGENTI SONO DETERMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DA EMANARSI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, E DOVRANNO, COMUNQUE, ESSERE ATTRIBUITI ALMENO A SEI DIRIGENTI SUPERIORI E VENTINOVE PRIMI DIRIGENTI FUNZIONI ISPETTIVE ED INFORMATICHE.

3 . LE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI SONO STABILITE NELLA TABELLA B) ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO. FERMO RESTANDO L'ORDINAMENTO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, I CONTINGENTI DI CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SONO DETERMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PREVIA INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 .

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IL DECRETO DEVE ESSERE EMANATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 24. PIANTE ORGANICHE

1 . LE NUOVE PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI SARANNO DETERMINATE IN MODO CHE SI REALIZZI, IN CONDIZIONI DI SICUREZZA FISCALE, UNA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI ADEGUATA AL DINAMISMO ED ALLA PECULIARITÀ DEI SERVIZI DOGANALI E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, ALLE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE E DEI TRAFFICI ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, PREVEDENDO IN PARTICOLARE LA PIENA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2 . LE PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI SONO STABILITE, NEI LIMITI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DEI CARICHI DI LAVORO E DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO AI SERVIZI DEL TRAFFICO INTERNAZIONALE E SEGUENDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 . IL DECRETO DEVE, IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, ESSERE EMANATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 25. ADDETTI DOGANALI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

1 . PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO, CONSIDERATE DI PRECIPUO INTERESSE NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE DOGANALE, POSSONO ESSERE DESTINATI FUNZIONARI DEL DIPARTIMENTO, IN QUALITÀ DEGLI ADDETTI DOGANALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 168 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18 , PER LA DESTINAZIONE DEGLI ESPERTI. GLI ADDETTI DOGANALI SVOLGONO COMPITI DI STUDIO, OSSERVAZIONI, CONSULENZA E INFORMAZIONE NEL QUADRO DEI COMPITI DI STUDIO, OSSERVAZIONI, CONSULENZA E INFORMAZIONE NEL QUADRO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, IN VISTA DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DOGANALE. IL NUMERO DEGLI ADDETTI DOGANALI VIENE STABILITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DEL TESORO.

2 . QUANDO AGLI ADDETTI DOGANALI SPETTA IL COMPITO DI CURARE IL COLLEGAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI DEL DIPARTIMENTO CON GLI ORGANI OPERANTI NEL PAESE DI ACCREDITAMENTO, ESSI OPERANO NELL'AMBITO DI UFFICI ISTITUITI DAL DIPARTIMENTO FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, NEL QUADRO DI SPECIFICI ACCORDI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DOGANALE STIPULATI CON I GOVERNI INTERESSATI. TALI ACCORDI STABILIRANNO LA CONDIZIONE

GIURIDICA DEI PREDETTI UFFICI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ LOCALI.

3 . L'ADDETTO DOGANALE VIENE DESIGNATO, TRA I DIRIGENTI O FUNZIONARI DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA NONA, DAL MINISTRO DELLE FINANZE, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

TITOLO II NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 26. ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

1 . DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, IL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SVOLGE LE FUNZIONI GIÀ ATTRIBUITE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE E AGLI UFFICI E SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI DA ESSA DIPENDENTI.

2 . DALLA DATA SUDDETTA TUTTI I RIFERIMENTI AD UFFICI E AD ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CONTENUTI IN NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E TUTTE LE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE AGLI STESSI SI INTENDONO EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DEI SUOI ORGANI E DEI SUOI UFFICI.

ART. 27. REVISIONE DELL'ORDINAMENTO E DEI COMPITI DEGLI UFFICI

1 . LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E L'UNIFICAZIONE DI ESSI OVE GIUSTIFICATA DA UNA PIÙ EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DA UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE, L'ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI E DELLE COMPETENZE TERRITORIALI, OVVERO LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI PERIFERICI INCARICATI DI OPERARE TALE ATTRIBUZIONE RELATIVAMENTE AGLI UFFICI DEL PROPRIO AMBITO TERRITORIALE, SONO EFFETTUATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2 . NELLA PRIMA ATTUAZIONE, IL DECRETO MINISTERIALE DI CUI AL COMMA PRIMO DEVE ESSERE EMANATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO E DOVRÀ COMUNQUE PREVEDERE:

a) I COMPITI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI CENTRALI, L'ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI GENERALI E DELLE DIPENDENTI DIVISIONI NONCHÉ LE RELATIVE ATTRIBUZIONI;

b) IL CONFERIMENTO AGLI ISPETTORATI GENERALI ED ALLE DIVISIONI DELLE COMPETENZE DEI PREESISTENTI UFFICI CENTRALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI, COMPRESO IL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE INDIRETTE;

c) IL TRASFERIMENTO AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLA TRATTAZIONE IN SEDE MINISTERIALE, NAZIONALE, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE DI TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO STESSO, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DA ESPRESSE NORME DI LEGGE.

3 . COL DECRETO DI CUI AL COMMA PRIMO DOVRANNO STABILIRSI IL NUMERO E LE ATTRIBUZIONI DEI REPARTI DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI E DOVRÀ DISPORSI IL CONFERIMENTO A QUESTE ULTIME, OLTRE CHE DEI COMPITI SPETTANTI AI PREESISTENTI COMPARTIMENTI DOGANALI ED AI RELATIVI CAPI:

a) DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI DELLE INTENDENZE DI FINANZA IN MATERIA DI DOGANE E DI IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE CON RIFERIMENTO AI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO, IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI CONTENZIOSO, AD ECCEZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEVOLUTE, IN ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO, AI LABORATORI CHIMICI, ALLE DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI, ALLE DOGANE ED AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA;

b) DELLE COMPETENZE SUL TERRITORIO DEL COMPARTIMENTO IN MATERIA DI SPEDIZIONIERI DOGANALI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI E DI VIGILANZA E QUELLE DI CONTROLLO SUGLI ORGANI PROFESSIONALI.

4 . COL DECRETO DI CUI AL COMMA PRIMO DOVRÀ INOLTRE STABILIRSI IL CONFERIMENTO ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, OLTRE CHE DEI COMPITI SPETTANTI ALLE PREESISTENTI CIRCOSCRIZIONI ED AI RELATIVI CAPI:

a) DELLE ATTRIBUZIONI DELLE INTENDENZE DI FINANZA IN MATERIA DI FACCHINAGGIO IN DOGANA;

b) DELLE COMPETENZE INTENDENTIZIE IN MATERIA DI RIMBORSI DI TRIBUTI DOGANALI, SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E DI RESTITUZIONI E ABBUONI O SIMILARI MISURE COMPENSATIVE ALL'ESPORTAZIONE E ALLA PRODUZIONE, ANCHE RELATIVE A FORME DI INTERVENTO COMUNITARIO, NEI CASI E ALLE CONDIZIONI STABILITI DALLE NORME NAZIONALI E COMUNITARIE;

c) DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI RISCONTRI IN MATERIE DI VENDITE O CESSIONE GRATUITA DEI BENI ABBANDONATI O CONFISCATI.

5 . PER QUANTO NON DISCIPLINABILE CON DECRETI DEL MINISTRO DELLE FINANZE, TROVANO APPLICAZIONE LA PROCEDURA E GLI EFFETTI PREVISTI DALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL' ART. 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 .

ART. 28. NUOVE PIANTE ORGANICHE.

1 . PER GARANTIRE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE, I TRASFERIMENTI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLE NUOVE PIANTE ORGANICHE

POTRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 , ANCHE IN DEROGA AI VINCOLI DI PERMANENZA MINIMA DEGLI IMPIEGATI IN DETERMINATE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE, TENENDO CONTO DELLE PRIORITÀ IN RELAZIONE A SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI DEI SINGOLI IMPIEGATI E DELL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI RISTRUTTURATI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 29. IMMISSIONE NEL RUOLO UNICO

1 . È COLLOCATO NEL RUOLO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 23:

a) IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEI RUOLI DELLE DOGANE, DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE;

b) IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE DEGLI ALTRI RUOLI CHE RISULTA ASSEGNATO O COMANDATO ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE ED AGLI UFFICI E SERVIZI DA ESSA DIPENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

2 . AGLI EFFETTI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA PRIMO IL SERVIZIO CENTRALIZZATO DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA INCARICATO DEI PAGAMENTI DI CUI ALL' ART. 27 DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N. 59 , CONVERTITO DALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 224, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI CONSIDERA DIPENDENTE DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE INDIRETTE. A TAL FINE IL COLLOCAMENTO PREVISTO DAL COMMA PRIMO OPERA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO RISULTAVA ASSEGNATO AL SERVIZIO.

ART. 30. PERSONALE DIRIGENTE

1 . I QUADRI E ED F DELLA TABELLA VI DELL'ALLEGATO II AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, SONO SOSTITUITI CON QUELLI ANNESSI ALLA TABELLA A), ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO. 2. NELLA MEDESIMA TABELLA VI IL QUADRO G È SOPPRESSO ED IL QUADRO A È DIMINUITO DI UN POSTO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE DI LIVELLO C, DI OTTO POSTI NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE E DI QUATTORDICI POSTI NELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE.

3 . I DIRIGENTI SUPERIORI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, SONO TITOLARI DI LABORATORIO CHIMICO E DI UFFICIO TECNICO DI FINANZA POSSONO, SALVO LA NOMINA A DIRETTORE DI ISPETTORATO GENERALE O DIRETTORE COMPARTIMENTALE, CONSERVARE LA TITOLARITÀ DELL'UFFICIO AD PERSONAM.

ART. 31. PERSONALE NON DIRIGENTE

1 . I PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE SARANNO RIDETERMINATI CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ART. 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLO SCOPO DI COMPRENDERE LE MANSIONI AFFINI ESERCITATE PRESSO TUTTI GLI UFFICI, CENTRALI E PERIFERICI, E SARANNO PREVISTI I NUOVI PROFILI, COMPRESO QUELLO DEGLI INTERPRETI LINGUISTICI, NECESSARI PER L'EVOLUZIONE E PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO.

2 . IL DECRETO MINISTERIALE PER I CONTINGENTI DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ART. 23 DEVE PREVEDERE NORME TRANSITORIE OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI E PER LA COPERTURA DI QUELLI LE CUI DOTAZIONI DOVESSERO RISULTARE SCOPERTI IN TUTTO O IN PARTE.

ART. 32. CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO UNICO

1 . L'INSERIMENTO NEL RUOLO UNICO DI CUI ALL'ART. 23 VERRÀ EFFETTUATO CON I SEGUENTI CRITERI:

a) PER I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, IN ORDINE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE ED, A PARITÀ DI QUALIFICA, IN ORDINE DI ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA;

b) PER I DIRIGENTI TECNICI-INGEGNERI E PER I DIRIGENTI TECNICI-CHIMICI, RISPETTANDO L'ORDINE DEL RUOLO DI RISPETTIVA PROVENIENZA;

c) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, IN ORDINE DI QUALIFICA FUNZIONALE; NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI IL PERSONALE VIENE RIPARTITO PER PROFILI PROFESSIONALI E, NELL'AMBITO DEI PROFILI PROFESSIONALI, IL PERSONALE VIENE COLLOCATO IN ORDINE DI ANZIANITÀ DI ACCESSO AL PROFILO;

d) IN TUTTI I CASI DI PARI ANZIANITÀ SARÀ RISPETTATO L'ORDINE DEL RUOLO DI PROVENIENZA;

e) IN CASO DI COINCIDENZA DI ANZIANITÀ TRA PERSONALE PROVENIENTE DA DIVERSI RUOLI SARÀ PRIVILEGIATA LA MAGGIORE ANZIANITÀ TOTALE DI SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO;

f) A PARITÀ DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI SARÀ PRIVILEGIATA LA MAGGIORE ETÀ;

g) IN DEROGA AI PREDETTI CRITERI, IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA EX CARRIERA DIRETTIVA, ALLA QUALE È PERVENUTO A SEGUITO DI CONCORSO NELLA STESSA CARRIERA, PRECEDE IL PERSONALE DI PARI QUALIFICA AVENTE LA STESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

ART. 33. PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO

1 . IL PERSONALE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO VIENE COLLOCATO NEL RUOLO UNICO DI CUI ALL'ART. 23 IN POSIZIONE INTERMEDIA TRA LE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E LA PIÙ ELEVATA QUALIFICA FUNZIONALE, SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 32.

ART. 34. COPERTURA DEI POSTI

1 . AL FINE DI ASSICURARE LA IMMEDIATA FUNZIONALITÀ DEL DIPARTIMENTO, I POSTI DISPONIBILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO NELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE, COMPRESI QUELLI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ORGANICO PREVISTO DAL MEDESIMO DECRETO, SONO ASSEGNATI, CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, A MEZZO DI CONCORSO SPECIALE PER TITOLI DI SERVIZIO, PROFESSIONALI E DI CULTURA, INTEGRATO DA UN COLLOQUIO SULLE MATERIE ATTINENTI AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO, AL QUALE SONO AMMESSI A PARTECIPARE GLI IMPIEGATI DEL DIPARTIMENTO CON ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELLA EX CARRIERA DIRETTIVA DI ALMENO 9 ANNI. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DA EMANARSI ENTRO TRE MESI SARANNO DETERMINATE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.

2 . I POSTI DISPONIBILI NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE, COMPRESI QUELLI PORTATI IN AUMENTO PER EFFETTO DEL PRESENTE DECRETO, SONO ATTRIBUITI, CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MEDESIMO, SECONDO I CRITERI E LE MODALITÀ DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748 .

3 . IN DEROGA ALL' ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 , COME MODIFICATO ED INTEGRATO PER EFFETTO DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160, ED IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 , UNA PERCENTUALE NON INFERIORE AL 50 PER CENTO E NON SUPERIORE ALL'80 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI, COMPRESI QUELLI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ORGANICO PREVISTO DAL PRESENTE DECRETO, È CONFERITA, CON EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL MEDESIMO DECRETO, MEDIANTE CONCORSI PER TITOLI RISERVATI AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO. LA RESTANTE PARTE DEI POSTI DISPONIBILI È CONFERITA A MEZZO DI CONCORSI SPECIALI CONSISTENTI IN UNA SOLA PROVA SCRITTA ED UN COLLOQUIO. PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART. 1 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 302 . CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DA EMANARSI ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL DECRETO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA TERZO, SARANNO DETERMINATE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. PER I CONCORSI ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI II, III E IV IL DECRETO MINISTERIALE PREVEDERÀ UNA RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL PERSONALE DI CUI AL R.D. 4

DICEMBRE 1864, N. 2046 . IN CASO DI MANCATA COPERTURA DEI POSTI DI TUTTE LE QUALIFICHE FUNZIONALI MEDIANTE I CONCORSI DI CUI AL PRESENTE COMMA, I POSTI VERRANNO ATTRIBUITI AGLI IDONEI DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO NEI RUOLI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE, CONCLUSISI NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, NONCHÉ AGLI IDONEI DEI CONCORSI IN FASE DI ESPLETAMENTO ALLA PREDETTA DATA.

4 . ALLA COPERTURA DEI POSTI DIRIGENZIALI E DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI CHE RISULTERANNO VACANTI DOPO L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI PROCEDERÀ SULLA BASE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

ART. 35. ISTITUZIONE DI UN COMPENSO INCENTIVANTE UNICO

1 . È ISTITUITO UN UNICO COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE, CHE ASSORBE I TRATTAMENTI ACCESSORI APPRESSO INDICATI:

a) INDENNITÀ DI CONFINE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DOGANALI DI CONFINE ED AEROPORTUALI POSTI IN LOCALITÀ DISAGIATA (CAP. 5321, E CAP. 5305, PARTE);

b) COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE CIVILE PERIFERICO (CAP. 5323, QUOTA PARTE PER SPORTELLO, CASSA E MECCANOGRAFIA);

c) FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITÀ DI CUI AI COMMII QUARTO E QUINTO DELL' ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 853 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 17 (CAP. 1383, PARTE);

d) INDENNITÀ DI RISCHIO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146 (CAP. 5318, PARTE).

2 . È ISTITUITO UN UNICO CAPITOLO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO, DA EROGARE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE, CHE ASSORBE GLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LA EROGAZIONE DEI SEGUENTI COMPENSI:

a) LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIRIGENTE CENTRALE (CAP. 1019, PARTE) E PERIFERICO (CAP. 5303);

b) LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE CENTRALE NON DIRIGENTE (CAP. 1019, PARTE);

c) SOMME DA EROGARE AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE DOGANE PER COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 LUGLIO 1978, N. 396 (CAP. 5310);

d) SOMME DA EROGARE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE PER COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 LUGLIO 1978, N. 396 (CAP. 5311);

e) SOMME DA EROGARE AL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PER COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 LUGLIO 1978, N. 396 (CAP. 5312).

3 . LO STANZIAMENTO DA ISCRIVERE ANNUALMENTE NEL CAPITOLO DI CUI AL COMMA SECONDO È PARI ALLA SOMMA OCCORRENTE PER CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO DETERMINATI NEI LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ORE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 1989 DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1977, N. 422 , E, DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 LUGLIO 1978, N. 396.

4 . LE ECONOMIE RISULTANTI DALLA GRADUALE RIDUZIONE DEI LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ORE DI LAVORO STRAORDINARIO CONFLUISCONO NEL FONDO DEL COMPENSO INCENTIVANTE UNICO DI CUI AL COMMA PRIMO.

ART. 36. CRITERI DI EROGAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE UNICO

1 . CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE SI PROVVEDE A DETERMINARE, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA QUARTO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 , I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35; FINO ALL'EMANAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO, I COMPENSI DA RIASSORBIRE VERRANNO CORRISPOSTI AGLI AVENTI DIRITTO SECONDO LE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE.

2 . I CRITERI DI CUI AL COMMA PRIMO DOVRANNO IN OGNI CASO PREVEDERE LA PARAMETRAZIONE DEL COMPENSO PER UFFICIO E PER QUALIFICA, CON RIFERIMENTO ALLA PRODUTTIVITÀ ED AL DISAGIO, AVUTO RIGUARDO A PARTICOLARI CONDIZIONI DI SERVIZIO, ALLA RESPONSABILITÀ ED ALLA NATURA DELLE PRESTAZIONI RESE.

3 . AL TERMINE DI OGNI SEMESTRE SOLARE, CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA PRIMO, POSSONO ESSERE DETERMINATE LE QUOTE DI ORE DI LAVORO STRAORDINARIO RIASSORBIBILI PER EFFETTO DELLA ISTITUZIONE DI TURNI DI LAVORO ORDINARIO A SEGUITO DELL'IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DI NUOVA NOMINA.

4 . D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE SARANNO SOTTOPOSTE A REVISIONE TUTTE LE NORME CHE REGOLANO DIFFORMEMENTE LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO TRA I VARI SERVIZI, COMPRESA LA DURATA RETRIBUIBILE DEGLI

STESSI, NONCHÉ I RIMBORSI E LE PRESTAZIONI DI FARE, POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE SVOLTE A LORO RICHIESTA, IN MODO DA REALIZZARE LA NECESSARIA UNIFORMITÀ TRA TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.

ART. 37. ISTITUZIONE DELLA INDENNITÀ DI ISTITUTO DOGANALE

1 . IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA I, N. 2), DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349, È ISTITUITA, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1990, L'INDENNITÀ DI ISTITUTO DOGANALE. DETTA INDENNITÀ È ANALOGA A QUELLE IN GODIMENTO AL PERSONALE DI ALTRE CATEGORIE DEL PUBBLICO IMPIEGO OPERANTE NEGLI SPAZI DOGANALI.

2 . I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A CIASCUNA QUALIFICA DIRIGENZIALE, AD ESAURIMENTO ED A CIASCUN LIVELLO RETRIBUTIVO SONO STABILITI ANNUALMENTE, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI ALL' ART. 4, COMMA QUARTO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MAGGIO 1987, N. 266 , CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE.

3 . UNITAMENTE ALLA SOMMA AGGIUNTIVA DI LIRE 30 MILIARDI ANNUI PREVISTA DALL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA I, N. 2, DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1989, N. 349, SONO FATTI AFFLUIRE IN UN UNICO CAPITOLO DI SPESA OBBLIGATORIA GLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LA EROGAZIONE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DEI SEGUENTI COMPENSI:

a) COMPENSO INCENTIVANTE PREVISTO DALL' ART. 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1983 N. 344 ;

b) MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PREVISTA DALL' ART. 3 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 .

ART. 38. FACOLTÀ DI OPZIONE PER IL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1 . AL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE AL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE ED A QUELLO DI ALTRI RUOLI È CONSENTITO DI OPTARE PER LA PERMANENZA NEI RUOLI DI PROVENIENZA.

L'OPZIONE VA ESERCITATA ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

2 . FERMI RESTANDO I DIRITTI ACQUISITI DAL PERSONALE DI CUI AL COMMA PRIMO, SONO FATTE SALVE LE ASSEGNAZIONI DI SEDE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, SALVO IL CASO DI PROMOZIONE ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI.

ART. 39. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1 . TUTTI I CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA SOPPRESSA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SONO INTESTATI AL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.

2 . GLI STANZIAMENTI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO, ISCRITTI IN CAPITOLI DI RUBRICHE DIVERSE DA QUELLA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, SONO TRASPORTATI NELLA RUBRICA DEL DIPARTIMENTO, ALL'OCCORRENZA PREVIA ISTITUZIONE DI APPOSITI CAPITOLI DI SPESA.

3 . PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI UNIFICAZIONE E DI POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI, I NORMALI STANZIAMENTI DI BILANCIO SONO INTEGRATI DA UNA SOMMA PARI A DIECI MILIARDI ANNUI.

4 . GLI STANZIAMENTI GIÀ ISCRITTI NEL CAPITOLO DI SPESA 6041 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DIRETTI ALL'ESECUZIONE DI NUOVE REALIZZAZIONI E INTEGRAZIONI CONCERNENTI I SISTEMI INFORMATICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, IVI COMPRESA L'AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO E QUELLE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE, SONO DETERMINATI IN LIRE 50 MILIARDI PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1992. LE RELATIVE SOMME, COMPRESSE QUELLE DI CUI AL COMMA TERZO, DA UTILIZZARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 6 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 66 , PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI O A QUESTI CONNESSI, SONO TRASPORTATE IN APPOSITO CAPITOLO DELLA CORRISPONDENTE CATEGORIA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, SOTTO LA RUBRICA 11 - DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

AI SUDDETTI EFFETTI, I COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 MARZO 1976, N. 60 , SONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO.

5 . È AUTORIZZATA UNA SPESA ANNUA DI LIRE DIECI MILIARDI PER GLI ANNI DAL 1989 AL 1993 PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 20.

6 . PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE EDILIZIE PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO È AUTORIZZATA UNA SPESA COMPLESSIVA DI 250 MILIARDI DI LIRE, CON UNO STANZIAMENTO ANNUO DI 50 MILIARDI DI LIRE A DECORRERE DAL 1991.

ART. 40. ENTRATA IN VIGORE

1 . IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 26 APRILE 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

FORMICA, MINISTRO DELLE FINANZE

GASPARI, MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DE MICHELIS, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRINO POMICINO, MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CARLI, MINISTRO DEL TESORO

MANNINO, MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRANDINI, MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

BERNINI, MINISTRO DEI TRASPORTI

BATTAGLIA, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

RUGGIERO, MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

VIZZINI, MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI

Annesso A

TABELLA A (PREVISTA DALL'ART. 23, COMMA PRIMO) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

Annesso A

TABELLA A (PREVISTA DALL'ART. 23, COMMA PRIMO) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

omissis

Annesso B

TABELLA B (PREVISTA DALL'ART. 23, COMMA TERZO) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

Annesso B

TABELLA B (PREVISTA DALL'ART. 23, COMMA TERZO) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

omissis
